



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0011878/P
Prot. SETSG 2015.0000937/P
Del 15/09/2015 16 11 07

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81

N A P O L I

Al Presidente della IV, III, VII, VIII e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore" (Reg. Gen. n. 53)

Ad iniziativa dei Consiglieri D'Amelio e Mortaruolo
Depositata in data 11 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame

III, VII, VIII e II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

15 SET 2015

II PRESIDENTE

R. D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

11/9/2015
DOT. ISSA Di
FALLI
SILVIA CIMINO
Sel

X LEGISLATURA

Proposta di Legge

Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore

ad iniziativa dei Consiglieri

Rosa D'Amelio e Erasmo Mortarulo

Rosa D'Amelio

Erasmo Mortarulo

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0010995/A

Del 11/09/2015 11 45 27

Da CR A SERASS

U.D. Assessorato
11.9.15
[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Relazione alla Proposta di Legge “Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore”

La Proposta di legge ha l'obiettivo di colmare un grave vuoto legislativo che caratterizza la Regione Campania e mira a tutelare quella viabilità minore fatta di sentieri, mulattiere, stradelle forestali - patrimonio culturale di generazioni di uomini - nonché a sollecitare azioni tese alla conoscenza e valorizzazione del territorio allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un corretto ed equilibrato rapporto con l'ambiente.

E' risaputo che per poter tutelare il territorio, bisogna "governarlo"; uno dei modi che si ritiene efficace per tale scopo è proprio costituito dalla segnatura di sentieri pedonali escursionistici. Ove si avverte la presenza di persone, queste di per sé costituiscono un ottimo deterrente, poiché è sul territorio abbandonato a sé stesso che si verificano incendi, bracconaggio, taglio indiscriminato di boschi: in una parola si deturpa il paesaggio causando danni gravi ed a volte irreversibili.

Di qui la necessità di consentire, favorire ed infine regolamentare la segnatura di sentieri per fornire agli escursionisti quel "filo d'Arianna" che consenti al mitico Teseo di ritrovare la via d'uscita dal labirinto del Minotauro.

La presente proposta di legge mira ad unire tra loro i grandi itinerari della Regione già esistenti, e consentire la realizzazione di nuovi percorsi nelle zone in cui l'escursionismo non si è ancora sviluppato come salutare passatempo all'aria aperta. In una seconda fase si punta al coordinamento delle iniziative in atto per definire segnavie e simboli comuni sugli itinerari di tutta la Regione (tenendo nel debito conto anche quelli nazionali ed europei) in modo tale che l'escursionista, che magari giunge da altra parte del Paese, non si debba più affidare a complicate sigle di Enti od Associazioni per trovare in montagna il giusto sentiero. Il fine ultimo è quello di collegare tutta la Regione con una fitta rete di sentieri in modo da unire parchi, riserve naturali, piccoli paesi, villaggi ed antichi castelli, sperdute abbazie e solitarie chiesette, fitti boschi ed ampi pascoli, splendidi angoli intatti di una Campania sconosciuta che si può scoprire solo muovendosi lentamente a piedi. Bisogna invertire l'attuale tendenza in atto, per la quale la conservazione del nostro patrimonio naturale è dovuta più al caso che alla mano dell'uomo, e del resto, l'importanza del rapporto tra sviluppo economico e trasformazioni territoriali ha posto negli ultimi anni al centro dell'attenzione il rispetto e la salvaguardia del patrimonio culturale e delle risorse ambientali, sollecitando una più attenta cura nell'uso del territorio anche in relazione alla qualità della vita ed alle esigenze di sviluppo delle collettività locali. Il graduale riconoscimento da parte di tutte le componenti sociali dei principi di conservazione ambientale e di corretto uso delle risorse territoriali, sta conducendo nella nostra Regione, sia pure lentamente, alla creazione di numerosi nuclei di natura protetta. In questo scenario va assumendo sempre maggiore importanza l'escursionismo che praticato nelle sue diverse forme, sia con durata giornaliera che plurigiornaliera (trekking), si caratterizza come attività turistica "pulita" compatibile con le forme di tutela ambientale rappresentate da un vincolo di parco o di riserva.

RDA



Consiglio Regionale della Campania

Questa relazione tra la tutela dell'ambiente ed il turismo escursionistico è uno dei temi centrali da prendere in considerazione, in quanto le due attività non sono indipendenti ma si influenzano e si caratterizzano reciprocamente: il degrado ambientale, nelle sue varie forme costituisce un grosso handicap per lo sviluppo del turismo, mentre la tutela e la protezione dell'ambiente consentono di indirizzare i flussi turistici anche verso zone che, al momento, risultano fuori degli itinerari "classici", con innegabili benefici per l'ambiente e positive ricadute economiche per le locali popolazioni.

Una politica del turismo e del tempo libero preoccupata non solo di calcolare il numero dei posti-letto occupati annualmente negli alberghi, ma estesa anche e soprattutto alla cura ed alla tutela dell'ambiente naturale servirebbero da impulso per la salvaguardia e la rivitalizzazione dei beni storico-artistici-culturali della nostra Regione.


Risulta quindi evidente che è eticamente doveroso, ma anche economicamente conveniente, intervenire per il ripristino e la tutela della integrità ambientale.

Attualmente la totalità della sentieristica regionale ha origini spontanee, collegabili con le attività delle varie Associazioni ambientaliste e del tempo libero, di alcuni Enti locali e di altri organismi con finalità ricreative o turistiche. Diventa pertanto sempre più impellente la necessità di creare un coordinamento che serva ad assicurare uniformità agli interventi sul territorio ed un valido supporto tecnico a quanti, Enti, Associazioni, singoli cittadini, operano per la sentieristica. Coordinamento e uniformità intesi come quadro di riferimento sia sotto l'aspetto tecnico-normativo che per la valutazione dell'impatto ambientale, lasciando poi alle unità operative le modalità di attuazione e di adattamento alle singole realtà locali.

Con la presente proposta di legge, prendendo spunto dalla legislazione più efficace nel settore, si tende ad incentivare un tipo di turismo in armonia con la natura, che non richiede grandi investimenti, e che non produce inquinamento. Un progetto che, in prospettiva, può favorire e sostenere le economie soprattutto dei piccoli paesi di montagna, grazie alla presenza di un sempre maggiore numero di turisti amanti della natura e dei sentieri, ponendo un freno anche alla cementificazione della montagna ed al turismo "di rapina".

Scorrendo i 19 articoli che compongono la legge è innanzitutto evidente, già dalle finalità (art. 2), che la legge stessa individua nel patrimonio escursionistico uno strumento per valorizzare i territori montani e rurali anche in termini economici ed occupazionali. Nell'ambito della pianificazione (art. 4 e seguenti), si introduce il concetto di "ente gestore", dando pertanto alle reti locali un ruolo più forte e determinante, in un contesto di diffusione capillare sul territorio delle azioni di pianificazione, coordinamento e gestione del patrimonio escursionistico.

Due concetti molto importanti sono inseriti all'art. 5: l'interesse pubblico attribuito ai percorsi ed ai siti inseriti nella rete regionale e il divieto di autorizzare sugli stessi percorsi le attività dei mezzi a motore (divieto allargato, all'art. 14, alla pratica del downhill ed ai bike park). Sul piano degli interventi diretti a favore delle reti dei percorsi escursionistici sono molto importanti gli artt. 10, che definisce appunto il "piano degli interventi" a livello regionale, prevedendone le priorità, le strategie e le forme di attuazione, e gli artt. 11 e 12, relativi ai diversi interventi di valorizzazione consentiti. Il comma 5 dell'art. 10, in particolare, individua nell'approvazione del piano annuale regionale l'atto autorizzativo per l'esecuzione degli interventi previsti dal piano stesso.

R.D.  3



Consiglio Regionale della Campania

Sul fronte della tutela della rete regionale dei percorsi escursionistici, all'art. 14, si evidenzia il comma 1, che prevede il divieto di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi e dei siti compresi nella rete stessa, garantendo di fatto ai sentieri una "dignità" fin ora non riconosciuta. Lo stesso principio viene rafforzato, oltre che dal citato art. 14, anche dall'art. 15 relativo alle sanzioni amministrative.

La Proposta di Legge prevede e regola l'istituzione della consulta regionale per il patrimonio escursionistico e la costituzione della REC, la Rete Escursionistica della Campania.

Una legge "pratica", in definitiva, pensata e strutturata per garantire un'effettiva attuabilità in un contesto di pianificazione e gestione territoriale molto ampia e condivisa che demanda le modalità attuative ad un apposito regolamento che dovrà rappresentare uno strumento tecnico estremamente importante, un vero "braccio operativo" funzionale al testo di legge, ciò nel pieno rispetto delle previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 56 dello Statuto della Regione Campania. Tanto premesso, la presente legge nel disciplinare la materia, intende fornire alla Giunta i necessari indirizzi generali per intervenire attraverso l'attività regolamentare nel rispetto delle rispettive competenze e delle funzioni assegnate a ciascun organo dallo Statuto regionale. Tuttavia, per la redazione del regolamento è fondamentale la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti aventi titolo, sia pubblici che privati, ai fini della massima condivisione dei temi affrontati dal regolamento stesso. In questo contesto, quindi, risulta prioritario il ruolo della Consulta, che già include i rappresentanti di molti enti e che può svolgere un efficace intervento di animazione e di coordinamento territoriale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per il 2015 in euro 200.000,00 si farà fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse iscritte alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale). Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

RMA

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

(Oggetto)

1. La Regione Campania, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, anche la fine di sviluppare il turismo sostenibile.
2. La Regione Campania promuove la sentieristica e la viabilità minore ed attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, procede al recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi, valorizzando, altresì, le infrastrutture ad esso collegate.

RTA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione si propone in particolare di:

- a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;
- b) incentivare il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali posti lungo gli itinerari;
- c) promuovere e valorizzare la fruizione alternativa alla percorrenza motorizzata;
- d) promuovere e garantire la fruizione in sicurezza nei tratti montani e di interesse naturalistico;
- e) promuovere la diffusione di offerte turistiche eco-sostenibili e favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a bassi impatto ambientale;
- f) promuovere e valorizzare l'archeologia del paesaggio ed il recupero delle specificità;
- g) attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di gestione, anche al fine di garantire un'adeguata fruizione in sicurezza;
- h) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;
- i) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;
- l) sviluppare rapporti di sinergia tra le realtà costiere ed interne, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.

RSR
[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:
- a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici ciclo-pedonali, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;
 - b) percorsi escursionistici: insieme dei sentieri a percorrenza ciclo-pedonale, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi di rilevante interesse escursionistico;
 - c) escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
 - d) sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;
 - e) viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;
 - f) sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;
 - g) itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;
 - h) itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;
 - i) percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali;
 - l) sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà.

RP'A



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
(Pianificazione)

1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale.
2. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto.
3. La Rete Escursionistica Campana di seguito denominata (REC) è costituita da sentieri di interesse interregionale, ovvero la rete primaria dei sentieri, e sentieri di interesse regionale, ovvero la rete regionale dei sentieri.
4. Rientrano nella rete primaria dei sentieri:
 - a) il Sentiero Italia e varianti tecniche costituite da bretelle di collegamento;
 - b) il Sentiero del Mediterraneo;
 - c) la Via Istmica da Paestum a Sibari;
 - d) la Via Micaelica.
5. Rientrano nella rete regionale dei sentieri, i sentieri rurali come individuati dalla Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 8.

RDA
[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Costituzione e aggiornamento della Rete Escursionistica Campana)

1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella REC è subordinato al parere favorevole della Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto.
2. I percorsi escursionistici ricompresi nella REC sono considerati di interesse pubblico.
3. Nel caso in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'articolo 16 definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti.
4. La Giunta regionale individua, con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16, gli indirizzi tecnici per la determinazione della rete regionale, nonché per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 6.

RS/A




Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Catasto regionale del patrimonio escursionistico)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, è istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste, il catasto regionale del patrimonio escursionistico che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Le modalità di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16. Le risorse finanziarie per la gestione del catasto regionale sono definite nell'ambito del piano annuale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 10.

RD's




Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

(Viabilità minore di uso privato)

1. Nel caso in cui sia inclusa nella rete escursionistica anche viabilità minore, esterna ai centri abitati, di esclusivo uso privato ovvero non soggetta a servitù di passaggio di uso pubblico, l'accesso e il transito s'intende consentito ai soli escursionisti non motorizzati e a condizione che gli stessi non vi si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e non danneggino colture ed attrezzature.
2. Il transito s'intende consentito solo nell'ambito della traccia viaria e non può essere ostacolato se ricorrono le condizioni di cui al comma 1.
3. La chiusura al transito, anche escursionistico, è disposta dalla Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al ramo, per motivate, particolari e inderogabili esigenze, sentita la Consulta di cui all'articolo 8.

RSA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.
2. La Consulta regionale è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di vice Presidente;
 - c) i Presidenti delle Province o loro consigliere delegato;
 - d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Associazione regionale della Campania;
 - e) cinque rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), Delegazione regionale della Campania, uno per ciascuna provincia;
 - f) il Presidente del Club alpino italiano (CAI), Gruppo regionale della Campania o un suo delegato;
 - g) un rappresentante degli Enti Parco, designato dalla Federparchi;
 - h) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientaliste operanti in Campania, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.
3. La consulta regionale:
 - a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;
 - b) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano annuale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 10;
 - c) propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della rete regionale;
 - d) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete regionale.
4. La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento della successiva. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 16, ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 2.

FS4



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica)

1. La gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC è di competenza della Regione Campania, degli Enti locali territorialmente competenti, nonché degli enti di gestione delle aree protette.
2. I soggetti di cui al comma 1:
 - a) individuano, in accordo con i comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 16, le diverse modalità di fruizione della rete regionale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali;
 - b) definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità e di valorizzazione della rete regionale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei comuni e degli altri enti sub-regionali;
 - c) realizzano direttamente o per il tramite della forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete regionale.

RS'A



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

(Piano annuale degli interventi sulla rete regionale)

1. Il piano annuale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validità sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.
2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi nel richiamato piano regionale.
3. Il piano annuale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici di valenza regionale e locale individuati nel piano stesso.
4. Il piano annuale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della commissione consiliare permanente competente in materia.
5. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'approvazione del piano annuale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

RBZ

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

(Valorizzazione delle attività escursionistiche)

1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale.
2. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16.

RS'A

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

(Interventi autorizzati senza contributo regionale)

1. Ogni intervento comunque rientrante nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2 è autorizzato dalla Giunta regionale con l'inserimento nel programma di cui all'articolo 10.
2. La Giunta regionale si avvale a tal fine della Consulta regionale, che verifica la compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale, il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale, nonché la conformità ai criteri emanati in forza dell'articolo 10.
3. Gli interventi rientranti nella programmazione regionale possono essere realizzati da Enti pubblici e soggetti privati, in conformità con quanto disposto nella pianificazione regionale, mediante la stipula di convenzioni per la realizzazione degli interventi tra l'Ente competente ai sensi dell'articolo 8 ed altre associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.

RS1

RS1



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13
(Segnaletica)

1. Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada).
2. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.
3. I comuni nei cui territori la segnaletica è presente provvedono altresì all'installazione ed all'adeguamento della stessa, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.

RS'A

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14
(Divieti)

1. E' fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.
2. Se le esigenze di modifica di destinazione d'uso intervengono a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Consulta Regionale, ai fini dell'aggiornamento della REC.
3. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal d.lgs.vo 285/1992, nelle misure dallo stesso determinate.
4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.
5. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".

R.A.D.

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi.
2. Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro cinquanta ad euro trecento.
3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecento ad euro duemila.
4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 14 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

R.D.

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale approva il regolamento attuativo della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia.

RDA

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

(Obblighi di relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che descrive:
 - a) le attività istituite ai sensi degli articoli 6 e 8;
 - b) l'entità ed i beneficiari dei contributi regionali erogati sia in riferimento al piano annuale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 10, sia ai sensi degli articoli 11, 12, 13.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attività previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.

200

200



Consiglio Regionale della Campania

Art.18

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per il 2015 in euro 200.000,00 si farà fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse iscritte alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale). Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

ALA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rose M. D. C.

1

[Handwritten signature]